

Il G.D. Dott. A. Farolfi,  
letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla sig.ra T. \*, domiciliata presso il Gestore della crisi nominato dall'OCC Romagna, nella persona del dott. \*;  
vista la documentazione allegata;  
ricordato, in sintesi, che oltre alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 L. 3/2012 il tribunale è chiamato ad una verifica della fattibilità giuridica della stessa proposta di piano del consumatore, in termini non dissimili da quanto da tempo affermato in sede concordataria, risultando del tutto superfluo disporre oneri di pubblicità, costi prededuttivi e l'ammissione al voto di una proposta che risulti radicalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi, comunque non omologabile;  
ragioni di economicità, speditezza ed efficienza processuale impongono, infatti, in tali condizioni una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia priva di quelle condizioni minime che risultano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori, ai fini di una possibile successiva omologabilità del piano comunque prospettato;  
ciò posto, così come per il parallelo ricorso proposto dal coniuge della istante odierna, il ricorso in esame appare gravemente carente per i seguenti motivi:

1. l'istanza non rappresenta adeguatamente (se non in un allegato) l'indebitamento della sig.ra T., che appare sproporzionato alle condizioni economico/reddittuali di consumatore come dichiarate, ai sensi dell'art. 9 co. 3 bis lett. a) e b) e 12 bis co 3 L. 3/2012, emergendo debiti di firma plurimi e cospicui nell'interesse del marito, nonché la cointestazione di due mutui ipotecari con un residuo di ben 220.000 Euro che appare sicuramente eccessivo non solo in ordine alla figura di pensionata attualmente rivestita, ma anche rispetto al modesto reddito lavorativo in precedenza percepito, risultando perciò carente il requisito della prevedibile prospettiva dell'adempimento nel momento in cui tali debiti sono stati assunti o garantiti;

2. il ricorso, nonostante proponga una falcidia dei creditori ipotecari e di un credito fiscale, è privo di qualsiasi attestazione (che possa ritenersi tale) in ordine al trattamento non deteriore dei creditori privilegiati rispetto all'alternativa liquidatoria; si deve infatti ricordare che l'art. 7 co. 1 l.f. prevede, in termini analoghi all'art. 160 co. 2 l.f., che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno, ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali

insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”; nel caso di specie, poiché il piano non prevede alcuna liquidazione degli immobili colpiti da ipoteca è evidente che l’attestazione dovrà essere ancora più approfondita e simulare, sulla scorta di una perizia immobiliare attendibile, i possibili riparti alternativi nelle due situazioni, al fine di verificare se la percentuale proposta sia o meno deteriore rispetto alla liquidazione. In mancanza (o il che è lo stesso in caso di attestazione carente) appare condivisibile quanto affermato, fra gli altri, da Tribunale di Asti, 18 novembre 2014, secondo cui *“poiché il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivale a soddisfacimento non integrale del credito privilegiato, deve ritenersi inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l’ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 7, della legge n. 3 del 2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge citata) dei creditori privilegiati”*; tale principio appare in particolare applicabile anche al piano del consumatore, rispetto al quale si pone in termini analoghi l’ovvio rispetto della graduazione e delle cause legittime di prelazione dei crediti, oltre che l’espresso rinvio che l’art. 12 bis compie, fra gli altri, all’art. 7 cit.;

3. inoltre, è la stessa attestazione di fattibilità del piano proposto a risultare del tutto carente. Il punto deve essere approfondito. Infatti il principio 6.5.2. stabilisce che *“la verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 “The Examination of Prospective Financial Information” emesso dall’IFAC10, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra “forecasts” e “projections”. Nel significato loro attribuito dal principio ISAE 3400, il termine “forecast” può essere tradotto con “previsione” mentre il termine “projection” può essere tradotto con “proiezione” o “previsione ipotetica”. In particolare, per “previsione” si intende un dato relativo a eventi futuri che il management si aspetta si verificheranno o ad azioni che il management medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Più in generale, il principio ISAE 3400 individua la “previsione” come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le “proiezioni” sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno”*. Con conseguenza che nel caso di specie è addirittura aggravata dall’architettura conferita alla proposta di piano, fondata su di una arbitraria falcidia del ceto privilegiato ipotecario, senza la quale in radice nessun soddisfacimento potrebbe neppure ipotizzarsi a favore dei privilegiati generali e dei chirografari. Peraltro alla stessa relazione di attestazione possono applicarsi analogicamente i precedenti in tema di relazione ex art. 161 co. 3 l.f., laddove si è infatti giustamente osservato che: *“nel concordato preventivo, con specifico riguardo all’attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell’attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, tale giudizio comporta che il professionista*

accerti e attesti che i dati in questione siano “effettivamente reali” (Trib. Benevento, 23 aprile 2013; cfr. altresì in tal senso Tribunale Firenze, 9 febbraio 2012, in Redazione Giuffrè, 2012; nonché Tribunale Mantova, 28 maggio 2012, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), secondo cui “il giudizio dell’attestatore di cui all’articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell’azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimoni, esaminando e vagliando i dati che lo compongono...”).

4. Alla luce di quanto precede, l’assenza di una ragionevole ed attendibile attestazione di cui all’art. 7 co. 1 L. 3/2012 in ordine alla falcidia cui sono sottoposti i debiti privilegiati del ricorrente, nonché più in generale l’attestazione di fattibilità di un piano che si estende per ben 12 anni, appare priva dei presupposti minimali per poter addirittura disporre l’apertura della presente procedura. Condivisibile appare sul punto quanto affermato da Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, che ravvisa come sia ipotizzabile una durata massima di 5 anni nell’ipotesi del piano del consumatore. Oltre a tale limite temporale, infatti, le assunzioni che il professionista deve porre a base della propria attestazione si rivelano del tutto incerte, inattendibili e non ragionevolmente prevedibili;

5. Il piano, in definitiva, non appare altro che un non consentito strumento per realizzare d’imperio la modifica delle condizioni negoziali che disciplinano l’erogazione dei mutui cui ha fatto accesso (o che ha garantito) la ricorrente, senza che i creditori ricevano alcun apprezzabile beneficio, essendo del tutto indimostrato che quanto la sig.ra Tortora propone di pagare ratealmente in 12 anni (senza garanzia specifica ed anche ove volesse prescindere dai vizi delle attestazioni testè rilevati) sia migliorativo dell’alternativa liquidatoria;

6. Deve infatti ritenersi che, come pure risulta indirettamente dall’art. 14 *quater* L. 3/2012 (disciplina della conversione dell’accordo o piano del consumatore in liquidazione del patrimonio), esista una sorta di graduazione fra i diversi strumenti alternativi di soluzione della crisi da sovraindebitamento che assegna alla liquidazione un ruolo sussidiario e tale per cui il piano deve presentare necessariamente (come si desume anche dalla disciplina della possibile opposizione alla omologazione di cui all’art. 12 bis co. 3) una causa “concreta” ulteriore e più favorevole rispetto alla mera liquidazione dei beni costituenti il patrimonio del debitore.

p.t.m.

Visto l’art. 10 L. 3/2012 e ss. modd., dichiara l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore contenuta nel ricorso pervenuto il 03/03/2017 da parte della sig.ra T. T.

Si comunichi al professionista nominato e, tramite questi, al ricorrente.

Ravenna, 10 marzo 2017

Il Giudice Delegato  
*Dott. Alessandro Farolfi*